

Numero 00018/2018 e data 03/01/2018 Spedizione



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 8 novembre 2017

NUMERO AFFARE 00962/2014

OGGETTO:

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Pierluigi Angeloni contro il Comune di Gaeta, avverso la determinazione dirigenziale, in data 28 novembre 2005, di determinazione della indennità risarcitoria, di cui all'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, per opere oggetto di sanatoria edilizia.

LA SEZIONE

Vista la relazione, in data 9 maggio 2014, con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Dante D'Alessio.

1. Il signor Pierluigi Angeloni ha presentato, il 20 settembre 1986, domanda di condono edilizio per l'ampliamento di una costruzione sita in Gaeta, località Monte a Mare, in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha impugnato il provvedimento, in data 28 novembre 2005, con il quale il Comune di Gaeta ha determinato, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, in € 25.811,83 la sanzione per il danno ambientale per le opere oggetto della domanda di sanatoria.

2. Il signor Pierluigi Angeloni ha sostenuto l'illegittimità di tale determinazione per:

a) la violazione dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990, perché l'atto di determinazione della sanzione è privo della sottoscrizione del dirigente;

b) la violazione dell'art. 2, comma 46, della legge n. 662 del 1996, perché la disposizione che prevede il pagamento di una indennità risarcitoria per la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico è applicabile solo per gli abusi paesaggistici successivi al 1996.

3. Il primo motivo di impugnazione, riguardante la mancanza della firma del dirigente del settore sull'atto di determinazione della indennità risarcitoria, è infondato.

Anche se al ricorrente è stata erroneamente trasmessa una copia dell'atto di determinazione dell'indennità risarcitoria privo della sottoscrizione del dirigente del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune tuttavia lo stesso dirigente ha sottoscritto la nota con la quale ha trasmesso all'interessato la determinazione in questione, evidentemente facendola propria. La nota di trasmissione è inoltre sottoscritta anche dal Tecnico istruttore che ha provveduto, come da allegato "A" alla delibera di determinazione dell'indennità, regolarmente sottoscritto, alla effettiva quantificazione dell'indennità.

Peraltro il Comune ha fatto presente che gli originali delle determinazioni sono regolarmente agli atti del Comune e a disposizione di chi ha interesse alla loro visione.

4. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato.

Per principio oramai consolidato, infatti, l'indennità di cui all'art. 167 del d. lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) costituisce una sanzione amministrativa pecuniaria che è dovuta per ogni lesione prodotta ai valori paesaggistici oggetto di tutela ed è dovuta anche per gli abusi anteriori alla legge n. 662 del 1996 (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5615 del 26 novembre 2013).

Si è anche chiarito che la circostanza che l'abuso edilizio in zona vincolata sia stato poi ritenuto sanabile, anche ai fini paesaggistici, non esclude l'applicabilità della sanzione medesima (Consiglio di Stato, Sezione II, n. 927 del 2 luglio 2008).

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE
Dante D'Alessio

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà